



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62

### OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2025. APPROVAZIONE

L'anno **2024**, addì **ventitre**, del mese di **Dicembre** dalle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PALUELLO CARLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MASSOLA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>NO</i>

Presenti: 154 Assenti: 3

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2025. APPROVAZIONE**

Introduce l'argomento l'Assessora Babbini leggendo il prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione n. 69 del 21.11.2024 avente ad oggetto “ALIQUOTE I.M.U. 2025. APPROVAZIONE”.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 69 del 21.11.2024 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 25.11.2024, che approvava in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2024/2026

Richiamata la precedente delibera del consiglio comunale n. 83 del 20.12.2023 con la quale erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024.

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n.14
Astenuti	n. ---
Contrari	n. 02 (i Consiglieri Wood e Carnino)
Votanti	n. 14
Favorevoli	n. 12

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 12 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Wood e Carnino) su 14 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

**OGGETTO:** ALIQUOTE I.M.U. 2025. APPROVAZIONE

Su richiesta dell'Assessore al bilancio Paola Babbini,

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

**VISTO** il D.M. 25 luglio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato All. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il quale dispone che “*738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2023 che approvava il “Documento Unico di Programmazione 2024/2026”;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

**PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**DATO ATTO** che, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU a decorrere dal 1.01.2023:

- erano state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- erano state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019;
- riguardava tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), erano tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

**RITENUTO**, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

IMU	
Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale.	9,90 per mille

<p>(residenza anagrafica e domicilio nella stessa) a condizione che il contratto sia registrato e che ricorrono, per il comodante, tutte le condizioni richieste dall'art. 1 comma 747 lettera c, tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile IMU. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	
<p>Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	9,90 per mille
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	Esenti dall'IMU
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	Esenti dall'IMU
<p>Terreni agricoli</p>	10,60 per mille
<p>Aree edificabili</p>	10,60 per mille
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</p>	10,60 per mille

**CONFIRMATA**, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**RICHIAMATA** la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2023 con la quale erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023 e n. 83 del 20.12.2024 con la quale erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024;

**VISTO** l'art. 1, c. 756 della legge 160/2019 e. s.m.i secondo cui “756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle

*fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*

**VISTO** l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

**VISTO** l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

**VISTO** l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che: “767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.*

**Richiamato** il Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172) avente per oggetto: “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

**VISTO** il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024) che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.

**DATO ATTO** che l'allegato A del predetto decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

**VISTO** l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, il quale dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025.

**VISTO** l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2020 con deliberazione n. 22;

Tutto ciò premesso,

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella:

<b>IMU</b>	
<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. (residenza anagrafica e domicilio nella stessa) <u>a condizione che il contratto sia registrato e che</u>	9,90 per mille

<p>ricorrano, per il comodante, tutte le condizioni richieste dall'art. 1 comma 747 lettera c, tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile IMU. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria C/2, C/6, C/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	9,90 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esenti dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dall'IMU
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	10,60 per mille

3. **di approvare** il Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
4. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
5. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767, L. n. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2025, ai fini del

suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2025, salvo eventuali ulteriori modifiche normative;

6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

L'Istruttore Direttivo Finanziario  
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*